

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) MIRONE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) SCANNELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) MAZZU' | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) VASCELLARO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 20/02/2020

FATTO

La ricorrente ha stipulato con il convenuto intermediario due distinti finanziamenti rispettivamente rimborsabili con formula della cessione del quinto e con delegazione di pagamento. Il primo, identificato dal n.**701 è stato acceso il 23.05.2013 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della 51° rata, mentre il secondo, identificato dal n.**998 è stato contratto il 29.05.2013 ed estinto alla 55° rata. Dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate con riferimento al primo finanziamento (n.**701) ammontano ad euro 2.100,22, mentre per il secondo (n.**998) ad euro 2.457,65. Per entrambe le richieste non sono specificate le voci di costo. La ricorrente chiede, inoltre, il rimborso delle spese di assistenza professionale quantificate in euro 250,00.

L'intermediario costituitosi eccepisce preliminarmente il rispetto dei requisiti di trasparenza previsti dalla normativa con riferimento ai contratti sottoscritti dalla ricorrente e precisa che le voci di costi e le attività remunerate sono dettagliatamente esplicitate, da cui è possibile inferire la chiara distinzione tra costi fissi e a maturazione nel tempo. Riguardo al contratto n.**701 specifica che in sede di estinzione anticipata sono stato restituiti complessivi euro 1.372,41, di cui euro 922,53 relativi alle commissioni gestione pratica, mentre euro 449,88 per commissioni gestione rischio creditizio. Per il contratto n.**998 l'importo riconosciuto al



momento dell'anticipata estinzione ammonta ad euro 1.500,85, di cui euro 1.079,00 relativi alle commissioni gestione pratica, mentre euro 421,85 per commissioni gestione rischio creditizio.

Opponendosi alla richiesta di refusione delle spese legali per la serialità del ricorso, l'intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Per entrambi i finanziamenti, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dai contratti in atti riguardano: le spese di istruttoria (D), in quanto riferite all'amministrazione e gestione del finanziamento per tutta la durata; le commissioni gestione pratica (F); le commissioni intermediario del credito per gestione pratica (G) e le commissioni per gestione interna rischio creditizio (H). Sono invece oneri *up-front* le commissioni finanziarie mandataria (A) e le commissioni intermediario del credito (B).

Dalle evidenze in atti si riscontrano le somme dichiarate dall'intermediario quali rimborsi effettuati in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutiva delle voci di costo "istantanee", e conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, il diritto della ricorrente al rimborso dei costi *recurring*.

Per il finanziamento n.**701 le voci e le somme da riconoscersi a titolo di oneri *up-front* sono di seguito indicati:

- commissioni finanziarie mandataria (A), euro 923,01;
- commissioni intermediario del credito (B), euro 385,16.

Spettano invece a titolo di oneri *recurring* le seguenti voci di costo, rimborsabili per gli importi appresso specificati:

- spese di istruttoria (D), euro 201,25;
- commissioni gestione pratica (F), euro 120,58;
- commissioni intermediario del credito per gestione pratica (G), euro 766,87;
- commissioni per gestione interna rischio creditizio (H), euro 450,16.

Dal complessivo ammontare degli oneri *up-front* e *recurring*, pari ad euro 2.847,03 vanno detratti i rimborsi già ottenuti per euro 1.372,41, da cui si deduce che le somme ancora spettanti equivalgono ad euro 1.474,62.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per il finanziamento n.**998 le voci e le somme da riconoscersi a titolo di oneri *up-front* sono di seguito indicati:

- commissioni finanziarie mandataria (A), euro 1.022,32;
- commissioni intermediario del credito (B), euro 412,90.

Sono dovuti per oneri *recurring* le seguenti voci di costo per gli importi appresso specificati:

- spese di istruttoria (D), euro 189,58;
- commissioni gestione pratica (F), euro 113,10;
- commissioni intermediario del credito per gestione pratica (G), euro 897,26;
- commissioni per gestione interna rischio creditizio (H), euro 422,24.

Dal complessivo ammontare degli oneri *up-front* e *recurring*, pari ad euro 3.057,40 vanno detratti i rimborsi già ottenuti per euro 1.500,85, da cui si ottiene che le somme ancora spettanti equivalgono ad euro 1.556,55.

Le somma complessiva da retrocedere per entrambi i finanziamenti (n.**701 e n.**998) ammonta ad euro 3.031,17.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.031,17.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI